ISIA di Pescara
Istituto Superiore per le Industrie Artistiche
Via Cesare Battisti, 198 - 65123 Pescara
Codice Fiscale: 91137250683 - Tel. 085.2059763 / 867
E-mail: isiapescara@isiadesign.pe.it PEC: pec@pec.isiadesign.pe.it Sito web: www.isiadesign.pe.it

Prot. n. 4849 del 28/10/2026

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 21.12.1999, n. 508 di riforma delle Accademie, dei Conservatori di Musica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche e degli Istituti Musicali Pareggiati;

VISTO il d.P.R. 28.2.2003, n. 132, con il quale è stato emanato il Regolamento contenente i criteri per l'esercizio dell'autonomia statutaria da parte delle Istituzioni di Alta formazione artistica musicale;

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 contenente Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82 con il quale è stato emanato il Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83 con il quale è stato emanato il Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM;

VISTO lo Statuto dell'ISIA di Pescara, approvato con Decreto Direttoriale MIUR n. 3498 del 21 dicembre 2016 e da ultimo modificato con Decreto Direttoriale MUR n. 1843 del 6 novembre 2023;

VISTA la delibera del Consiglio Accademico del 5 marzo 2026, recante parere favorevole, ai sensi dello Statuto, sulla bozza di Regolamento d'Istituto per il reclutamento del Personale AFAM;

VISTO la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 5 marzo 2026 di approvazione della bozza del Regolamento d'Istituto per il reclutamento del personale AFAM, sentito il Consiglio Accademico;

VISTO il Decreto Presidenziale di adozione del Regolamento d'Istituto per il reclutamento del Personale AFAM prot. n. 1219 del 06/03/2026;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 72 del 26 ottobre 2026 che, sentito il Consiglio Accademico, ha approvato la modifica dell'art. 6 comma 3, del Regolamento d'Istituto per il reclutamento del personale AFAM;

DECRETA

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e necessaria del presente decreto;
È adottato il "Regolamento d'Istituto per il reclutamento del personale AFAM", allegato al presente decreto di cui fa parte integrante, in sostituzione del Regolamento adottato con Decreto Presidenziale prot. n. 1219 del 06/03/2026.

Art. 2

Il Regolamento entra in vigore dal giorno della pubblicazione all'albo pretorio.

IL PRESIDENTE
Dott. Alessandro Germano

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993 e degli artt. 7 e 7-bis, comma 4, del D. Lgs. 33/2013, nonché delle Linee guida del Garante per la protezione dei dati personali, nella presente copia destinata alla pubblicazione sono state omesse firme autografe/digitali. Tali elementi risultano regolarmente apposti o acquisiti con l'originale, conservato agli atti dell'Istituzione.

ISIA di Pescara
Istituto Superiore per le Industrie Artistiche
Via Cesare Battisti, 198 - 65123 Pescara
Codice Fiscale: 91137250683 - Tel. 085.2059763 / 867
E-mail: isiapescara@isiadesign.pe.it PEC: pec@pec.isiadesign.pe.it Sito web: www.isiadesign.pe.it

Prot. n. 4849 del 28/10/2026

Regolamento d'Istituto per il reclutamento del personale AFAM

Sommario

Titolo I – Disposizioni generali 4
Art. 1 - Oggetto, finalità e fonti normative 4
Art. 2 - Definizioni e principi del reclutamento 4
Art. 3 - Programmazione del personale 5
Art. 4 - Ciclo del reclutamento 5
Art. 5 - Contenuti dei bandi di selezione 6
Art. 6 - Pubblicazione e utilizzo delle graduatorie 7
Art. 7 - Collaborazioni tra istituzioni 8
Art. 8 - Scambio di sede tra dipendenti appartenenti a diverse istituzioni 9
Titolo II – Reclutamento del personale docente 10
Capo I – Transito di settore artistico e mobilità 10
Art. 9 - Transito di settore disciplinare dei docenti 10
Art. 10 - Procedure di mobilità del personale docente e ricercatore 10
Capo II – Reclutamento a tempo indeterminato di personale docente 11
Art. 11 - Indizione dei bandi per il reclutamento a tempo indeterminato 11
Art. 12 - Requisiti di ammissione dei candidati 11
Art. 13 - Domande di partecipazione 12
Art. 14 - Commissioni giudicatrici 12
Art. 15 - Svolgimento delle prove d'esame 13
Art. 16 - Valutazione dei titoli 13
Art. 17 - Formazione e approvazione delle graduatorie 13
Capo III – Reclutamento del personale docente a tempo determinato e per incarichi d'insegnamento 14
Art. 18 - Reclutamento del personale docente a tempo determinato 14
Art. 19 - Utilizzo di graduatorie di altre istituzioni 15
Art. 20 - Incarichi di insegnamento 16
Titolo III – Reclutamento dei ricercatori 18
Capo IV – Reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato 18
Art. 21 - Indizione dei bandi per il reclutamento a tempo indeterminato 18
Art. 22 - Requisiti di ammissione dei candidati 18
Art. 23 - Domande di partecipazione 18
Art. 24 - Commissioni giudicatrici 19
Art. 25 - Svolgimento delle prove d'esame 19
Art. 26 - Valutazione dei titoli 20
Art. 27 - Formazione e approvazione delle graduatorie 20
Capo V – Reclutamento dei ricercatori a tempo determinato e per contratti di ricerca 21
Art. 28 - Reclutamento del personale ricercatore a tempo determinato 21
Art. 29 - Contratti di ricerca 22
Titolo IV – Reclutamento del personale tecnico-amministrativo 24
Art. 30 - Reclutamento del personale amministrativo e tecnico a tempo indeterminato 24
Art. 31 - Reclutamento del personale amministrativo e tecnico a tempo determinato o con incarico di lavoro autonomo 25
Titolo V – Disposizioni transitorie e finali 26
Art. 32 - Disposizioni transitorie in materia di reclutamento 26
Art. 33 - Titoli di preferenza nelle procedure selettive 26
Art. 34 - Riserve di posti previste dalla legge 27
Art. 35 - Trattamento dei dati personali 27

Art. 36 - Rinvio normativo e entrata in vigore.....27

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto, finalità e fonti normative

1. Il presente Regolamento, in conformità al Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83 (in seguito "d.P.R. 83/24"), disciplina le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente, ricercatore e del personale tecnico amministrativo, a tempo indeterminato e determinato, e per gli incarichi professionali dell'ISIA – Istituto Superiore per le Industrie Artistiche – di Pescara (nel seguito anche "ISIA" o "Istituto" o "Istituzione"). Esso si conforma, inoltre, a quanto previsto dalla Legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai principi di cui all'art. 35, co. 3, lett. a), b), c) ed e) e dell'articolo 35-bis, co. 1, lett. a), del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e del d.P.R. n. 82/2023 e ss.mm. e ii.
2. Il reclutamento del personale docente è finalizzato ad assicurare la qualità dell'offerta formativa, la valorizzazione delle eccellenze e l'equilibrio delle competenze all'interno dell'Istituzione.
3. Il reclutamento del personale ricercatore è finalizzato a garantire la qualità della ricerca artistica e scientifica, la promozione delle competenze specialistiche e l'innovazione nei settori disciplinari di riferimento.
4. Il reclutamento del personale tecnico-amministrativo è finalizzato a garantire l'efficienza organizzativa, la qualità dei servizi istituzionali e il supporto qualificato alle attività didattiche, artistiche, di ricerca e amministrative.
5. Tutte le procedure di reclutamento avvengono nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, merito, imparzialità ed efficienza della pubblica amministrazione.

Art. 2 - Definizioni e principi del reclutamento

1. Ai sensi del presente Regolamento, si intendono per:
   a. «Istituzioni»: le Accademie di belle arti statali, l'Accademia nazionale di arte drammatica, l'Accademia nazionale di danza, gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA) e gli Istituti superiori di Studi musicali e coreutici di cui all'art. 2, co. 2, della Legge n. 508/1999 e il Politecnico delle Arti di Bergamo;
   b. «Ministro»: il Ministro dell'Università e della Ricerca;
   c. «Ministero»: il Ministero dell'Università e della Ricerca;
   d. «CNAM»: il Consiglio Nazionale per l'Alta formazione artistica e Musicale;
   e. «Portale unico del reclutamento»: il portale di cui all'art. 35-ter del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (InPA);
   f. «Settori artistico-disciplinari»: gli ambiti disciplinari determinati ai sensi dell'art. 3- quinquies del D.lgs. 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 gennaio 2009, n. 1 e ss. mm. e ii.;
   g. «Settori concorsuali»: le aggregazioni di settori artistico-disciplinari affini, effettuate tenuto conto del numero dei docenti a tempo indeterminato e dei diplomati di ogni settore artistico-disciplinare;
   h. «Graduatorie nazionali»: le graduatorie ad esaurimento (GNE), le graduatorie nazionali dei concorsi per esami e titoli (GET) e le altre graduatorie elencate all'art. 1, co. 1, lett. i), del d.P.R. 83/24;
   i. «Dotazione organica»: l'organico del personale docente e tecnico-amministrativo definito ai sensi dell'art. 7, co. 6, lett. d), del d.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003;
   j. «Profili professionali» così come individuati nel CCNL IR sez. AFAM 2019-2021 sottoscritto il 18 gennaio 2024;

k. «Profilo disciplinare»: un ambito, all'interno di un settore artistico-disciplinare, coincidente con specifiche conoscenze e competenze, nonché relativo ad esigenze didattiche e di ricerca delle istituzioni.

Art. 3 - Programmazione del personale

1. Le istituzioni predispongono piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e determinato, pieno o definito, nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa. La programmazione tiene conto dell'effettivo fabbisogno di personale per il migliore funzionamento delle attività didattiche, di ricerca e dei servizi amministrativi, nei limiti della dotazione organica, dei posti già vacanti e di quelli presumibilmente disponibili nel triennio per cessazioni dal servizio, del numero di ricercatori che raggiungono i requisiti per il passaggio alla docenza, e degli equilibri di bilancio (art. 3, co. 1 del d.P.R. 83/24).
2. La programmazione si conforma alle seguenti disposizioni, nei limiti delle risorse complessive rese disponibili dal Ministero (art. 3, co. 2 del d.P.R. 83/24):
   a. **Variazione di organico:** possibilità di convertire i posti di organico vacanti del personale docente e ricercatore in posti di organico del personale tecnico-amministrativo e viceversa, con specifica motivazione e secondo le modalità previste dall'art. 7, co. 6, lett. d) e co. 7, del d.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132.
   b. **Conversione di cattedre:** possibilità di convertire cattedre appartenenti a determinati settori artistico-disciplinari in altrettante cattedre appartenenti ad altri settori artistico-disciplinari, tenuto conto della domanda di formazione. Tale conversione non rappresenta una variazione della dotazione organica e non è sottoposta ad approvazione del Ministero ma è soggetta a obbligo di comunicazione.
   c. **Indisponibilità di cattedre e posti:** possibilità di rendere indisponibili al reclutamento e alla mobilità cattedre, posti da ricercatore e posti tecnico-amministrativi presenti in organico, con specifica motivazione in relazione alla domanda di formazione o ai fabbisogni amministrativi. Le indisponibilità non costituiscono variazione della dotazione organica e non sono sottoposte ad approvazione del Ministero, fermo restando l'obbligo di comunicazione. Le cattedre e i posti indisponibili non possono essere oggetto di contratti o incarichi di qualsiasi natura e durata ovvero di alcuna procedura di mobilità.
   d. **Destinazione di cattedre a docenti di ruolo:** possibilità di destinare una o più cattedre vacanti a docenti di ruolo che richiedono di transitare al medesimo settore artistico- disciplinare di cui alla medesima cattedra vacante, con la procedura di cui all'art. 12 del d.P.R. 83/24.

Art. 4 - Ciclo del reclutamento

1. Il Ciclo del reclutamento e della mobilità prevede le seguenti fasi:
   a. le cessazioni dal servizio e i trattenimenti in servizio sono rilevati e approvati dal Consiglio di Amministrazione e trasmessi al Ministero entro il mese di febbraio dell'anno accademico precedente (art. 4, co. 1 del d.P.R. 83/24);
   b. il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alla spesa complessiva per il reclutamento è adottato entro il mese di aprile dell'anno accademico precedente a quello di riferimento. Entro il 31 dicembre successivo, il Ministero comunica le cessazioni effettivamente intervenute (art. 4, co. 2 del d.P.R. 83/24);
   c. la programmazione del reclutamento è approvata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio Accademico e trasmessa al Ministero entro il 15 maggio di ciascun anno con riferimento al triennio successivo, con possibilità di aggiornamento annuale in sede di approvazione del bilancio di

previsione, nonché in ogni momento per l'adeguamento alla normativa nazionale o ai fini di cui al comma 6 dell'art. 4 del d.P.R. 83/24 (art. 4, co. 3, del d.P.R. 83/24);

d. le procedure di reclutamento a tempo indeterminato (artt. 6 e 8 del d.P.R. 83/24) e a tempo determinato (art. 9 del d.P.R. 83/24) sono bandite dalle istituzioni, di norma, entro il mese di giugno dell'anno accademico precedente a quello di riferimento e si concludono entro il mese di ottobre (art. 4, co. 4, del d.P.R. 83/24). Tali procedure sono precedute dagli scambi di sede e, laddove prevista dalla programmazione triennale, dalla mobilità;
e. i posti di docente e ricercatore vacanti per mobilità del titolare verso altra istituzione possono essere inseriti nella programmazione ed essere oggetto delle procedure di reclutamento a tempo indeterminato o determinato di cui al punto d) e non sono ulteriormente oggetto delle procedure di mobilità (art. 4, co. 6, del d.P.R. 83/24).

Art. 5 - Contenuti dei bandi di selezione

1. I bandi di selezione, predisposti in coerenza con il fabbisogno dell'Istituzione e con la programmazione deliberata dai competenti organi, indicano espressamente almeno i seguenti elementi:
   a. la tipologia contrattuale prevista (es. tempo indeterminato, determinato, contratto di collaborazione, contratto di ricerca ecc.);
   b. il numero dei posti disponibili, anche nelle eventuali istituzioni associate, ovvero, nei casi di incarichi di insegnamento o professionali, il monte ore complessivo o l'impegno previsto;
   c. la natura a tempo pieno o a tempo definito della cattedra o della posizione;
   d. il settore artistico-disciplinare, l'eventuale profilo professionale e la tipologia del posto da ricoprire;
   e. i requisiti generali e specifici per l'ammissione, inclusi eventuali titoli di abilitazione di cui all'art. 2 del d.P.R. 83/24, nonché i titoli esteri equipollenti;
   f. le modalità e i termini per la presentazione della domanda, anche in via telematica, e per la trasmissione dei titoli e il termine di presentazione della domanda dalla pubblicazione sul Portale InPA. La pubblicazione deve avvenire anche sul sito dell'Istituzione e sulla piattaforma del Ministero di cui all'art. 15 del d.P.R. 83/24;
   g. le cause di irricevibilità delle domande e i motivi di esclusione dalla procedura;
   h. l'articolazione delle eventuali prove di selezione (scritta, orale, pratica, titoli, ecc.) con l'indicazione delle materie oggetto delle prove e delle modalità di svolgimento;
   i. la votazione minima richiesta per il superamento di ciascuna prova, di cui al punto precedente, e per il conseguimento dell'idoneità;
   j. le eventuali riserve di posti previste per legge;
   k. gli eventuali titoli di preferenza previsti (es. ricongiungimento familiare, disabilità, genitorialità, età anagrafica, anzianità di servizio…), in coerenza con la normativa vigente;
   l. i titoli di merito valutabili, i relativi punteggi e i criteri di valutazione;
   m. il processo di formazione della graduatoria finale, incluso l'elenco dei titoli di preferenza valutabili a parità di punteggio, ai sensi della normativa vigente;
   n. il termine entro il quale devono essere posseduti i requisiti, i titoli di merito e i titoli di preferenza: salvo diversa previsione del bando; tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione della domanda; i titoli di preferenza e riserva devono essere posseduti anche alla data di stipula del contratto;
   o. costituzione e nomina della commissione, con Decreto del Direttore, nel quale viene indicato il presidente della commissione. Il segretario verbalizzante potrà essere un componente della commissione, oppure il Responsabile del procedimento o personale amministrativo;

p. le modalità di pubblicazione della graduatoria finale;
q. la validità della graduatoria di merito definitiva che non può essere superiore ai due anni dalla data di approvazione e pubblicazione, salvo diverse disposizioni di legge;
r. gli adempimenti richiesti per la stipula del contratto o per l'assunzione in servizio;
s. il trattamento economico previsto, anche solo in forma indicativa;
t. le informazioni sul trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
u. le modalità di proposizione di ricorsi o impugnazioni, in particolare termini e autorità competenti (es. ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica);
v. la possibilità, nell'ambito della medesima procedura, di coprire più posti per lo stesso settore artistico-disciplinare e profilo, secondo quanto previsto dal fabbisogno approvato;
w. il rinvio al presente Regolamento per l'utilizzo delle graduatorie che esitano dai concorsi banditi;
x. ogni altra informazione utile o prevista da legge o dal regolamento, inclusa l'indicazione della reperibilità del bando.

Art. 6 - Pubblicazione e utilizzo delle graduatorie

1. **Pubblicazione delle graduatorie:** le graduatorie di merito e l'elenco degli idonei, trascorsi almeno cinque giorni dalla pubblicazione, in seguito alla valutazione degli eventuali reclami pervenuti e acquisito il parere del Responsabile del procedimento, sono approvati dal Direttore dell'Istituzione che ha emanato il bando, pubblicati sul sito web dell'Istituzione e nei portali nei quali è obbligatoria la pubblicazione, così come descritto e richiamato nei bandi.
2. **Utilizzo delle graduatorie:** nei casi in cui sia previsto nel bando, le graduatorie per il reclutamento a tempo indeterminato potranno essere utilizzate anche per la stipula di contratti a tempo determinato scorrendo l'elenco degli idonei.
3. **Assunzione:** il Direttore, con proprio decreto, provvede all'assunzione dei vincitori delle procedure di reclutamento, in conformità alla programmazione triennale approvata dal Consiglio di Amministrazione e dal Consiglio Accademico, previa verifica dei presupposti giuridici e finanziari, senza necessità di ulteriori deliberazioni degli organi collegiali, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente. Per il personale docente, l'assunzione del vincitore è disposta, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, con contratto relativo al settore artistico-disciplinare oggetto della procedura, previa delibera del Consiglio Accademico sulla verifica degli atti (art. 8, co. 1, lett. r), del d.P.R. 83/24).
4. **Riesame:** nel caso di irregolarità, il Consiglio Accademico rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla commissione, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per il riesame (art. 8, co. 1, lett. r), del d.P.R. 83/24).
5. **Permanenza nella sede:** I soggetti assunti con contratto a tempo indeterminato permangono nella sede dell'istituzione che ha bandito la procedura per un periodo non inferiore a cinque anni (art. 8, co. 1, lett. s), del d.P.R. 83/24).
6. **Decadenza dalle graduatorie:** il vincitore o l'idoneo che non assuma servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito dall'amministrazione, è dichiarato decaduto dall'assunzione e dalla relativa graduatoria, ai sensi dell'art. 17, co. 3, del d.P.R. 487/94.

   La decadenza si applica altresì:
   a. nei casi di cessazione anticipata del rapporto di lavoro rispetto alla scadenza naturale del contratto;
   b. limitatamente ai contratti a tempo determinato di durata annuale o ai rinnovi annuali, nei casi di mancata presa di servizio nei termini previsti.

   Qualora l'assunzione avvenga con ritardo dovuto a giustificato motivo, debitamente documentato e

riconosciuto dall'amministrazione, gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipula del contratto, mentre gli effetti economici decorrono dalla data effettiva di presa di servizio.

Nel caso di utilizzo della graduatoria ai sensi dell'art. 9, co. 1, della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, da parte di istituzioni diverse da quelle già inizialmente convenzionate, lo scorrimento è consentito esclusivamente a partire dagli idonei collocati in posizione successiva rispetto a coloro che abbiano già accettato l'incarico presso l'Istituto o le istituzioni convenzionate. Restano comunque esclusi dall'utilizzo della graduatoria i candidati che abbiano già accettato l'incarico ovvero che abbiano rinunciato allo stesso.

7. Il candidato, vincitore o idoneo, che rinunci all'incarico è depennato dalla graduatoria per l'intera durata della sua validità, con conseguente impossibilità di essere nuovamente interpellato.

Art. 7 - Collaborazioni tra istituzioni

1. Ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 83/24, l'Istituzione può stipulare convenzioni con altre istituzioni AFAM per realizzare forme di collaborazione coerenti con le proprie finalità istituzionali, tenuto conto della domanda formativa e dell'articolazione dell'offerta didattica sul territorio.

   Tali convenzioni possono avere come oggetto:
   a. la programmazione congiunta delle procedure di reclutamento, al fine di ottimizzare le risorse e le competenze disponibili;
   b. l'utilizzo congiunto del personale, previo assenso dell'interessato, con definizione delle modalità di ripartizione del monte ore annuale tra le istituzioni, senza maggiori oneri a carico dello Stato.
2. Le convenzioni tra istituzioni devono prevedere:
   a. la definizione chiara degli obiettivi, delle attività comuni, delle responsabilità reciproche e della ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali;
   b. l'approvazione da parte degli Organi competenti di ciascuna istituzione, per gli aspetti organizzativi, amministrativi, finanziari e gestionali;
   c. la stipula formale della convenzione da parte del Direttore o del legale rappresentante, previa verifica di conformità alla normativa vigente;
   d. il riferimento esplicito alla convenzione in tutti i bandi di reclutamento connessi.
3. Le convenzioni devono stabilire:
   a. la ripartizione di eventuali oneri finanziari e delle risorse necessarie alla loro attuazione tra le istituzioni coinvolte;
   b. le modalità di gestione amministrativa e contabile, in coerenza con i regolamenti interni e la normativa sulla contabilità pubblica;
   c. l'affidamento al Direttore amministrativo della gestione esecutiva degli aspetti finanziari e contabili, con responsabilità sulla corretta imputazione delle spese e sulla rendicontazione;
   d. che eventuali modifiche o integrazioni seguano lo stesso iter approvativo previsto per la convenzione originaria, mediante appositi atti aggiuntivi.
4. Ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. b), del d.P.R. 83/24 e dell'art. 12 del CCNL AFAM 4 agosto 2010, le istituzioni possono prevedere l'utilizzo congiunto del personale docente, di ruolo o a tempo determinato, per rispondere alla domanda formativa e garantire il completamento del monte ore annuale del personale. Tale utilizzo è subordinato a:
   a. l'assenso espresso del docente interessato;
   b. la stipula di una specifica convenzione scritta tra le istituzioni coinvolte;
   c. la definizione del monte ore annuo da svolgere presso ciascuna sede, da parte dei Direttori delle istituzioni;
   d. la verifica della possibilità di utilizzo congiunto prima dell'attivazione di contratti a tempo determinato, ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 83/24.
5. In caso di utilizzo congiunto ai fini del reclutamento ai sensi dell'art. 9, co. 3 e 5:

- la convenzione e il bando devono specificare la durata del rapporto, le sedi di servizio e la ripartizione del monte ore;
- i candidati dovranno allegare alla domanda l'assenso all'utilizzo congiunto;

6. L'Istituzione titolare del docente in condivisione con altri istituti non può conferire incarichi o collaborazioni per la medesima disciplina a terzi, inclusa la didattica aggiuntiva.

Art. 8 - Scambio di sede tra dipendenti appartenenti a diverse istituzioni

1. Due o più istituzioni AFAM possono autorizzare, su istanza congiunta degli interessati, lo scambio di sede tra dipendenti appartenenti (art. 4, co. 10, del d.P.R. 83/24):
   a. al personale tecnico-amministrativo di ruolo purché inquadrati nello stesso profilo professionale previa valutazione di una commissione tecnica composta da tre appartenenti ai ruoli del personale tecnico-amministrativo AFAM, inquadrati in profili non inferiori a quello per il quale si richiede la mobilità;
   b. al personale docente e ricercatore di ruolo, purché appartenenti al medesimo settore artistico-disciplinare e profilo previa valutazione del curriculum da parte del Consiglio Accademico ricevente, sentite, ove ritenuto necessario, le strutture didattiche di riferimento.
2. Lo scambio è subordinato:
   a. alla coincidenza del profilo professionale (per il personale tecnico-amministrativo) o del settore artistico-disciplinare e del relativo profilo (per il personale docente e ricercatore);
   b. alla presentazione congiunta della richiesta da parte dei dipendenti interessati, corredata dal nulla osta dei Direttori delle rispettive istituzioni;
   c. alla compatibilità con il fabbisogno e la programmazione dell'Istituto.
3. L'Istituto trasmette la relativa comunicazione al Ministero dell'Università e della Ricerca.
4. Il provvedimento di scambio produce effetti dall'anno accademico successivo alla data del decreto di autorizzazione, adottato dai Direttori delle istituzioni interessate, previo perfezionamento degli atti amministrativi necessari.
5. Il procedimento di scambio di sede precede l'eventuale mobilità e il reclutamento a tempo indeterminato, ed è così articolato:
   a. la presentazione delle domande deve avvenire entro i 30 giorni successivi all'approvazione del piano triennale del fabbisogno, secondo tempistiche e modalità annualmente indicate;
   b. la richiesta dei docenti interessati deve essere corredata dai rispettivi curriculum professionali e artistici, al fine di poter accertare l'adeguatezza del profilo didattico e artistico rispetto alle esigenze istituzionali dell'offerta formativa, della programmazione artistica e delle attività di ricerca dell'istituzione.
   c. il Direttore comunicherà agli interessati l'esito della valutazione di norma entro 10 giorni dalla scadenza indicata per la presentazione delle domande.

Titolo II – Reclutamento del personale docente

Capo I – Transito di settore artistico e mobilità

Art. 9 - Transito di settore disciplinare dei docenti

1. I docenti a tempo indeterminato delle istituzioni possono transitare, a domanda, in un diverso settore artistico-disciplinare, previa deliberazione del Consiglio Accademico e successivo parere favorevole della competente commissione di abilitazione artistica nazionale - o del CNAM, nelle more della costituzione delle commissioni per l'abilitazione artistica nazionale - che valuta la congruità delle esperienze e delle competenze professionali, artistiche, didattiche e di ricerca del docente, in relazione al settore artistico-disciplinare di destinazione (art. 12 del d.P.R. 83/24).
2. In caso di domanda relativa al transito a un settore artistico-disciplinare per il quale non vi siano cattedre vacanti all'interno dell'Istituzione, l'accoglimento della domanda è subordinato alla conversione della cattedra di titolarità del docente interessato, ai sensi dell'art. 3, co. 2, lett. b), del d.P.R. 83/24), che viene tempestivamente valutata dal Consiglio di Amministrazione su parere conforme del Consiglio Accademico in sede di aggiornamento della programmazione del reclutamento del personale.
3. Le procedure per il transito di settore artistico disciplinare precedono le eventuali procedure di mobilità e quelle di reclutamento di cui agli artt. 6 e 8 del d.P.R. 83/24.

Art. 10 - Procedure di mobilità del personale docente e ricercatore

1. **Precedenza temporale rispetto al reclutamento:** le procedure di reclutamento di cui agli artt. 6 e 8 del d.P.R. 83/24 possono essere precedute, previa delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio Accademico, da procedure di mobilità destinate rispettivamente a ricercatori e docenti di ruolo presso altre istituzioni (art. 4, co. 5 del d.P.R. 83/24), non soggetti a vincolo quinquennale nei casi previsti dalla legge.
2. **Procedure della mobilità:** le procedure della mobilità rispettano i seguenti passaggi (art. 4, co. 5 del d.P.R. 83/24):
   a. pubblicazione di un bando sul sito dell'Istituzione per almeno quindici giorni, con l'indicazione del settore artistico-disciplinare e con la facoltà di specificare uno o più profili disciplinari;
   b. nomina di una commissione tecnica composta da tre docenti di ruolo nel settore artistico- disciplinare o affini anche esterni all'Istituzione, con riguardo alla rappresentatività di genere;
   c. valutazione dei titoli di servizio e di studio e delle eventuali precedenze sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro e/o ordinanze ministeriali relative;
   d. valutazione dell'esperienza artistica e professionale in conformità alle esigenze, rispettivamente, della ricerca e dell'offerta formativa dell'Istituzione, in misura non inferiore al 50% del punteggio massimo previsto, come annualmente indicato nelle ordinanze ministeriali. I criteri di valutazione delle predette esperienze devono essere inseriti nel bando di mobilità;
   e. impiego del budget assunzionale per il costo medio equivalente del profilo oggetto di mobilità, ai sensi dell'art. 3, co. 2, lett. e), del d.P.R. 83/24. Le cessazioni derivanti da mobilità verso altra istituzione statale comportano un corrispondente aumento del budget assunzionale (art. 4, co. 7 del d.P.R. 83/24).
3. Ai sensi dell'art. 12 co. 3 del d.P.R. 83/24, i docenti afferenti a un settore artistico-disciplinare diverso da quello oggetto del bando di mobilità possono partecipare alla procedura di cui all'art. 4 co. 5 del d.P.R. presentando contestualmente apposita domanda di passaggio al suddetto settore artistico-disciplinare. La

domanda è valutata dal Consiglio Accademico dell'istituzione di destinazione. Fatto salvo quanto previsto in via transitoria nel successivo art. 32 co. 2, il successivo parere favorevole della competente commissione di abilitazione artistica nazionale è reso entro dieci giorni dalla richiesta. La commissione di abilitazione artistica nazionale valuta la congruità delle esperienze e delle competenze professionali, artistiche, didattiche e di ricerca del docente in relazione al settore artistico-disciplinare di destinazione

Capo II – Reclutamento a tempo indeterminato di personale docente

Art. 11 - Indizione dei bandi per il reclutamento a tempo indeterminato

1. **Emanazione e pubblicazione del bando:** le procedure di selezione per il reclutamento del personale docente a tempo indeterminato, distinte per settore artistico-disciplinare (con eventuale indicazione dello specifico profilo disciplinare correlato alle esigenze didattiche programmate), sono bandite con decreto del Direttore, previa deliberazione degli organi collegiali dell'Istituzione nell'ambito delle rispettive competenze. Il bando specifica la natura a tempo pieno o a tempo definito della posizione (art. 8, co. 1, lett. b), del d.P.R. 83/24).
2. **Modalità e tempistiche di pubblicazione:** Il bando, ivi comprese le procedure comparative, le informazioni e le comunicazioni relative alle procedure in corso o concluse e i nominativi dei componenti delle commissioni esaminatrici, è pubblicato sul Portale unico del reclutamento (InPA) e, a pena di invalidità, sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero di cui all'art. 15 del d.P.R. 83/24 e sul sito dell'Istituzione nella sezione Amministrazione Trasparente dedicata ai Bandi di Concorso. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso su InPA (art. 8, co. 1, lett. c), del d.P.R. 83/24).
3. **Possibilità di prevedere più posti:** nell'ambito della medesima procedura, è possibile prevedere la copertura di più posti per lo stesso settore artistico-disciplinare (art. 8, co. 1, lett. d), del d.P.R. 83/24) anche in relazione a profili diversi.
4. **Convenzioni fra istituzioni:** il bando indica esplicitamente quando una procedura concorsuale è avviata in convenzione con altre istituzioni, specificando chiaramente il numero dei posti disponibili e le relative sedi in cui questi sono disponibili.

Art. 12 - Requisiti di ammissione dei candidati

1. **Requisiti generali:** i candidati devono possedere i requisiti generali previsti dalla legge per l'accesso ai pubblici impieghi.
2. **Requisiti specifici:** la partecipazione alle procedure è riservata a coloro che sono in possesso dell'abilitazione artistica nazionale di cui all'art. 2 del d.P.R. 83/24, nonché a docenti a tempo indeterminato inquadrati nel medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura (art. 8, co. 1, lett. e) del d.P.R. 83/24, fatto salvo quanto previsto in via transitoria nel successivo art. 32.
3. **Esclusioni per parentela:** alle procedure concorsuali e comparative di cui al presente regolamento non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Presidente, il Direttore, il Direttore Amministrativo, un componente del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio Accademico (art.17 co. 23 del d.P.R. 83/24) dell'istituzione che ha

bandito il concorso e delle eventuali istituzioni associate nella medesima procedura di reclutamento.

Art. 13 - Domande di partecipazione

1. **Modalità di presentazione:** il bando definisce le modalità, anche telematiche, per la presentazione delle domande e dei titoli da parte dei candidati (art. 8, co. 1, lett. c), del d.P.R. 83/24).
2. **Termini di scadenza:** i termini di scadenza per la presentazione delle domande a procedure di reclutamento a tempo indeterminato non possono essere inferiori a trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso sul Portale unico del reclutamento (InPA).

Art. 14 - Commissioni giudicatrici

1. **Composizione e nomina:** le commissioni giudicatrici sono composte dal Direttore dell'istituzione che ha bandito la procedura, o da un suo delegato, che la presiede, e da due docenti in servizio presso altre istituzioni, appartenenti al medesimo settore artistico-disciplinare o a un settore affine. I docenti sono sorteggiati, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi, di cui almeno due appartenenti a ciascun genere, proposta dal Consiglio Accademico. Le commissioni sono nominate con decreto del Direttore (art. 8, co. 1, lett. f), del d.P.R. 83/24). Per la valutazione delle competenze linguistiche e informatiche la commissione può essere integrata da esperti interni o esterni all'Istituzione.
2. **Principio di pari opportunità:** è richiesta la presenza in commissione di almeno un componente di genere maschile e di almeno uno di genere femminile, fatta salva l'oggettiva impossibilità di reperimento di commissari di entrambi i sessi appartenenti al medesimo settore artistico-disciplinare o a un settore affine.
3. **Incompatibilità e dimissioni:** ai componenti delle commissioni si applicano le incompatibilità di cui all'art. 11, co. 1, del d.P.R. 487/94 (art. 8, co. 1, lett. h), del d.P.R. 83/24) e quelle previste dall'art. 17, co. 23 del d.P.R. 83/24. Le dimissioni di un componente per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto dopo il decreto di accettazione da parte del Direttore (art. 8, co. 1, lett. g), del d.P.R. 83/24). La commissione dovrà essere reintegrata con procedure disciplinate dal bando di reclutamento nel rispetto dei principi di cui ai co. 1 e 2 del presente articolo. Le fasi valutative già concluse e verbalizzate prima delle dimissioni mantengono la loro validità. Ai fini di garantire la piena imparzialità e l'assenza di conflitto di interessi, sono considerati incompatibili i componenti della RSU e dei sindacati territoriali e nazionali.
4. **Limiti di partecipazione:** i componenti della commissione non possono aver già svolto per più di una volta la funzione di commissario in procedure concorsuali, di cui al presente articolo, indette da istituzioni nel medesimo anno accademico (art. 8, co. 1, lett. f), del d.P.R. 83/24).
5. **Strumenti telematici:** le commissioni, per la valutazione dei titoli e per le attività diverse dalle prove pratiche, possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale (art. 8, co. 1, lett. q), del d.P.R. 83/24).
6. **Criteri specifici di valutazione:** le commissioni giudicatrici determinano i criteri specifici di valutazione delle prove in coerenza con il bando, da pubblicare sul sito istituzionale almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori (art. 8, co. 1, lett. p), del d.P.R. 83/24).

Art. 15 - Svolgimento delle prove d'esame

1. **Tipologie delle prove:** le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato prevedono lo svolgimento di:
   a. **Prova didattica:** a carattere teorico o pratico in relazione alla tipologia di insegnamento e del settore artistico-disciplinare, che attesti la competenza didattica dei candidati (art. 8, co. 1, lett. i) del d.P.R. 83/24). Alla prova è attribuito un punteggio compreso tra 30 e 45 punti.
   b. **Ulteriore prova:** una prova pratica o altra prova, scritta o orale, in relazione alla tipologia di insegnamento e al settore artistico-disciplinare (art. 8, co. 1, lett. l), del d.P.R. 83/24) con facoltà di subordinare l'accesso a tale prova al superamento della prova di cui al punto precedente. Alla prova è attribuito il punteggio residuo per raggiungere, nelle due prove, il totale di massimi 75 punti (art. 8, co. 1, lett. m), del d.P.R. 83/24).
   Nell'ambito delle prove si prevede anche l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere. L'accertamento delle predette conoscenze avviene con il conseguimento di un giudizio di idoneità.
2. **Punteggi e soglie di idoneità:** fermo restando il punteggio totale massimo di cui al punto b. del comma che precede, le prove si intendono superate se si consegue un punteggio complessivo non inferiore a 50. Il bando indica la ripartizione del punteggio tra le due prove e può stabilire soglie di idoneità e sbarramenti anche per le singole prove di cui al comma 1. La valutazione di ogni candidato è corredata da un giudizio analitico che ne descrive sinteticamente il profilo (art. 8, co. 1, lett. o), del d.P.R. 83/24).
3. **Elenco dei candidati esaminati:** al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei punteggi conseguiti. Tale elenco è affisso all'albo ufficiale dell'Istituto, che costituisce a tutti gli effetti luogo di pubblicazione e notifica ai sensi della normativa vigente. La pubblicazione sul sito istituzionale e sui portali nei quali è stato pubblicato il bando avviene entro il termine del secondo giorno lavorativo successivo allo svolgimento della prova. Eventuali ritardi tecnici nella pubblicazione online non incidono sulla validità della pubblicazione.

Art. 16 - Valutazione dei titoli

1. **Punteggio massimo:** la valutazione dei titoli artistici, culturali, professionali e di servizio è attribuita sino a un massimo di 25 punti, anche con riferimento ai profili disciplinari richiamati nel bando (art. 8, co. 1, lett. n) del d.P.R. 83/24).
2. **Criteri di valutazione:** i criteri generali per la valutazione dei titoli sono definiti nel bando. Ulteriori criteri specifici stabiliti dalla commissione, nel rispetto di quelli indicati nel bando, devono essere definiti nella seduta di insediamento, devono essere pubblicati almeno 5 giorni prima dell'inizio dei lavori, e possono prevedere una valutazione sintetica con un punteggio unico per tutti i titoli artistici presentati.

Art. 17 - Formazione e approvazione delle graduatorie

1. **Graduatoria ed elenco idonei:** al termine delle procedure di reclutamento è approvata una graduatoria composta da un numero di soggetti vincitori pari, al massimo, ai posti messi a concorso, in ordine decrescente di punteggio. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100. È altresì approvato l'elenco dei candidati risultati idonei, ordinati in base all'esito delle prove concorsuali, che abbiano conseguito un punteggio complessivo non inferiore a 60 su 100, cumulato in base al punteggio delle prove nel rispetto dell'art. 15 del presente Regolamento e del punteggio attribuito ai titoli. In caso di indisponibilità a

stipulare il contratto, l'Istituzione può procedere mediante scorrimento dell'elenco degli idonei.

Tale elenco non può essere utilizzato da istituzioni diverse da quella che ha indetto la procedura per la stipula di contratti di qualsivoglia natura e durata (art. 8, co. 1, lett. a), del d.P.R. 83/24), con le seguenti eccezioni:

a. nel caso di procedure svolte congiuntamente fra istituzioni, a condizione che tale modalità sia stata espressamente indicata nel bando di concorso;
b. nei casi di utilizzo da parte di istituti non originariamente convenzionati, previsti dalla Legge 3/2003 art. 9, co. 1, e dalla Legge 350/2003, art. 3, co. 61, previa sottoscrizione di apposita convenzione.

Capo III – Reclutamento del personale docente a tempo determinato e per incarichi d'insegnamento

Art. 18 - Reclutamento del personale docente a tempo determinato

1. Le procedure per il reclutamento del personale docente a tempo determinato sono indette per esigenze temporanee o specifiche, in base alla programmazione didattica e alle disponibilità finanziarie, in conformità a quanto previsto dall'art. 9, co. 1, del d.P.R. 83/24, vale a dire per sopperire temporaneamente a specifiche e motivate esigenze didattiche e scientifiche che non possono essere soddisfatte con il personale di ruolo e, comunque, entro i limiti delle dotazioni organiche, e sono disciplinate come segue in conformità alle previsioni del medesimo art. 9 del d.P.R. 83/24.
2. Gli incarichi a tempo determinato hanno durata annuale e sono rinnovabili per non più di due anni accademici, siano essi riferiti a cattedre a tempo pieno o a tempo definito (d.P.R. 83/24, art. 9, co. 1).
3. La graduatoria per il reclutamento del personale a tempo determinato potrà essere utilizzata anche da istituzioni diverse da quella che ha bandito la procedura solo previa sottoscrizione, evidenziata all'interno del bando, di una specifica convenzione ovvero a seguito di stipula di una convenzione ai sensi dell'art. 9, co. 1 della Legge 3 del 2003.
4. Il reclutamento a tempo determinato è finalizzato a coprire:
   a. cattedre vacanti in organico ovvero non ancora coperte da personale a tempo indeterminato e per le quali non è possibile utilizzare budget assunzionale;
   b. posti resi vacanti a seguito di processi di mobilità del personale a tempo indeterminato;
   c. sostituzioni di personale assente per periodi prolungati (es. maternità, aspettativa, malattia prolungata…).
5. Le procedure di selezione per l'attribuzione degli incarichi di cui all'art. 9, co. 1, del d.P.R. 83/24 sono disciplinate nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 35, co. 3, lett. a), b), c) ed e), limitatamente ai divieti di partecipazione alle commissioni ivi previsti, e 35-bis del D. Lgs 165/2001, nonché dei seguenti criteri e modalità:
   a. le procedure sono indette per settore artistico-disciplinare, eventualmente riferite al profilo disciplinare correlato alle esigenze didattiche programmate dall'Istituzione. L'indizione avviene mediante bando emanato con decreto del Direttore, previa deliberazione degli organi collegiali dell'Istituzione nell'ambito delle rispettive competenze;
   b. il bando stabilisce le modalità e i tempi per la presentazione delle domande e dei titoli da parte dei candidati. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a quindici giorni successivi alla data di pubblicazione dell'avviso del bando che avviene, a pena di invalidità e con inclusione delle procedure comparative, delle informazioni e delle comunicazioni relative alle procedure in corso o concluse e dei nominativi dei componenti delle commissioni

esaminatrici, sul sito dell'Istituzione e sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero di cui all'art. 15 del d.P.R. 83/24;

c. le procedure di selezione avvengono tramite la valutazione dei titoli di ogni candidato;
d. possono partecipare alle procedure coloro che sono in possesso almeno di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale o di titoli conseguiti in base agli ordinamenti previgenti ad essi equiparati, nonché di titoli conseguiti all'estero per i quali sia stata acquisita l'equipollenza entro la presentazione della domanda, specifici per la disciplina inserita nel bando come deliberati dal Consiglio Accademico. Il bando individua con precisione i titoli di studio specifici e/o affini ritenuti validi per l'accesso alla procedura.

6. Nell'ambito della valutazione dei titoli di cui alla lettera c) sono valutabili i seguenti titoli:
   a. possesso dell'abilitazione artistica di cui all'articolo 2, per almeno un quarto dei punti attribuiti ai titoli;
   b. titoli di studio e culturali di alta qualificazione;
   c. attività di insegnamento presso istituzioni di alta formazione svolta nei precedenti dieci anni con possibilità di graduare il punteggio in relazione all'affinità con il settore disciplinare messo a concorso e prevedendo un punteggio maggiore per l'attività di docenza in ambito AFAM e universitario;
   d. qualificate esperienze a livello nazionale e internazionale nell'attività di produzione artistica, scientifica o professionale;
   e. premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività artistica, scientifica o professionale.
7. Le commissioni giudicatrici sono composte da tre docenti, di cui almeno uno esterno all'istituzione che indice la procedura, di cui almeno due appartenenti a ciascun genere, individuati dal Consiglio Accademico, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi, di cui almeno due appartenenti a ciascun genere – proposta dalla competente struttura didattica ove esistente o, in mancanza, dal Direttore – di docenti del sistema AFAM, appartenenti al settore artistico-disciplinare oggetto della selezione o ad esso affine. Il Consiglio Accademico può individuare nominativi di esperti esterni in mancanza di docenti di ruolo disponibili. Ai componenti delle commissioni si applicano le incompatibilità di cui all'art.11, co.1, del d.P.R. 487/94 (art.8, co.1, lett. h), del d.P.R. 83/24) e quelle previste dall'art. 17, co. 23 del d.P.R. 83/24. Ai fini di garantire la piena imparzialità e l'assenza di conflitto di interessi, sono considerati incompatibili i componenti della RSU e dei sindacati territoriali e nazionali.

Art. 19 - Utilizzo di graduatorie di altre istituzioni

1. In caso di esigenze didattiche impreviste e non programmabili (infortuni, maternità, aspettative o altre assenze prolungate del personale docente), nonché per motivi connessi alla tempistica necessaria a garantire lo svolgimento dei corsi, l'Istituzione può avvalersi, ai sensi dell'art. 9, co. 1, della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, di graduatorie approvate da altre istituzioni AFAM, previa stipula di apposita convenzione. In ogni caso il ricorso a graduatorie di altre istituzioni ai sensi dell'art.9, co.1 della legge 16/01/2003, n.3 non è ammissibile qualora il motivo del ritardo sia attribuibile all'Istituto.
2. La scelta della graduatoria da utilizzare è deliberata dal Consiglio Accademico, su proposta del Direttore, sulla base di criteri oggettivi.
3. Una volta stipulata la convenzione, l'Istituzione è tenuta a utilizzare integralmente la graduatoria prescelta, senza possibilità di ricorrere ad altre graduatorie di enti diversi sino al suo completo scorrimento entro il limite di validità della graduatoria.
4. La convenzione definisce le modalità di gestione e utilizzo della graduatoria, garantendo trasparenza, imparzialità e parità di trattamento dei candidati.

Art. 20 - Incarichi di insegnamento

1. In relazione a peculiari e documentate esigenze didattiche alle quali non è possibile far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato rientrante nella dotazione organica, le istituzioni possono attribuire incarichi di collaborazione per l'insegnamento di cui all'art. 10 del d.P.R. 83/24. Questo avviene previa proposta del Consiglio Accademico, conseguente a valutazioni di ordine didattico, e delibera del Consiglio di Amministrazione, per la parte economica, affidando incarichi senza vincolo di subordinazione a seguito di procedura comparativa ad evidenza pubblica.
2. Gli oneri relativi agli incarichi di cui al presente articolo sono a carico del bilancio dell'Istituzione. La disposizione è in deroga all'art. 7, co. 5-bis, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ai sensi dell'art. 1, co. 284 e 285 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (art. 10, co. 1, del d.P.R. 83/24).
3. La durata complessiva dei rapporti instaurati tra l'Istituzione e il medesimo soggetto ai sensi del presente articolo, inclusi eventuali rinnovi, non può comunque eccedere trentasei mesi, anche non consecutivi, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del DPR 83/2024. Tuttavia, al fine di garantire la continuità didattica in considerazione delle specificità ordinamentale e organica dell'Istituto, trova applicazione quanto previsto dall'art. 10, comma 3, del DPR 83/2024, secondo cui, qualora l'incarico sia conferito a soggetti in possesso di reddito da lavoro autonomo o da lavoro dipendente, fermo restando il requisito di riconosciuta esperienza e competenza, esso è rinnovabile annualmente per un periodo massimo di trentasei mesi con riferimento al medesimo incarico, ma tale limite non si applica alla durata complessiva dei rapporti instaurati tra le parti.
4. La commissione è composta da tre docenti interni all'Istituzione, nominata con Decreto del Direttore. Ai componenti delle commissioni si applicano le incompatibilità di cui all'art.11, co.1, del d.P.R. 487/94 (art.8, co.1, lett. h), del d.P.R. 83/24) e quelle previste dall'art. 17, co. 23 del d.P.R. 83/24. Ai fini di garantire la piena imparzialità e l'assenza di conflitto di interessi, sono considerati incompatibili i componenti della RSU e dei sindacati territoriali e nazionali.
5. Modalità di conferimento e natura degli incarichi:
   a. gli incarichi di cui al co. 1 del presente articolo non sono conferibili al personale in servizio a tempo indeterminato nella medesima istituzione (art. 10, co. 2, del d.P.R. 83/24);
   b. sono attribuiti a professionisti ed esperti di riconosciuta esperienza e competenza, previo espletamento di procedure pubbliche, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti (art. 10, co. 2, del d.P.R. 83/24);
   c. l'attribuzione di questi incarichi non dà luogo, in ogni caso, a diritti in ordine all'accesso ai ruoli (art. 10, co. 2, del d.P.R. 83/24).
6. Incarichi di "Visiting Professor":
   a. le istituzioni possono conferire incarichi, anche retribuiti, di "Visiting Professor" ad artisti, studiosi o docenti operanti prevalentemente all'estero, previa selezione comparativa (art. 10, co. 4, del d.P.R. 83/24) ad evidenza pubblica per le necessità di cui al co. 1 del presente articolo;
   b. tali incarichi hanno durata massima annuale e sono rinnovabili per un periodo massimo di due anni (art. 10, co. 4 del d.P.R. 83/24);
   c. la commissione per la valutazione è individuata ai sensi del co. 4 del presente articolo.
7. Le procedure comparative finalizzate al conferimento di incarichi di insegnamento o di "Visiting Professor" non danno luogo alla formazione di una graduatoria. Gli esiti di tali procedure hanno esclusivamente valore interno all'Istituto, non sono cedibili, né possono essere utilizzati o acquisiti da altre istituzioni.
8. Sono pubblicati sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero e sul sito istituzionale, i bandi relativi alle procedure concorsuali, ivi comprese le procedure comparative, le informazioni e le comunicazioni

relative alle procedure in corso o concluse e i nominativi dei componenti delle commissioni esaminatrici.

Titolo III – Reclutamento dei ricercatori

Capo IV – Reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato

Art. 21 - Indizione dei bandi per il reclutamento a tempo indeterminato

1. **Emanazione e pubblicazione del bando:** le procedure di selezione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato, distinte per settore artistico-disciplinare (con eventuale indicazione dello specifico profilo disciplinare correlato alle esigenze di ricerca programmate), sono bandite con decreto del Direttore, previa deliberazione degli organi collegiali dell'Istituzione nell'ambito delle rispettive competenze. Il bando specifica la natura a tempo pieno o a tempo definito della posizione (art. 6, co. 1, lett. b), del d.P.R. 83/24).
2. **Modalità e tempistiche di pubblicazione:** il bando è pubblicato sul Portale unico del reclutamento (InPA), sul sito dell'Istituzione nella sezione Amministrazione Trasparente dedicata ai Bandi di Concorso e sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero di cui all'art. 15 del d.P.R. 83/24. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso su InPA (art. 6, co. 1, lett. c), del d.P.R. 83/24).
3. **Possibilità di prevedere più posti:** nell'ambito della medesima procedura, è possibile prevedere la copertura di più posti per lo stesso settore artistico-disciplinare (art. 6, co. 1, lett. d), del d.P.R. 83/24) anche in relazione a profili diversi.
4. **Convenzioni fra istituzioni:** il bando indica esplicitamente quando una procedura concorsuale è avviata in convenzione con altre istituzioni, specificando chiaramente il numero dei posti disponibili e le relative sedi in cui questi sono disponibili.

Art. 22 - Requisiti di ammissione dei candidati

1. **Requisiti generali:** i candidati devono possedere i requisiti generali previsti dalla legge per l'accesso ai pubblici impieghi.
2. **Requisiti specifici:** la partecipazione alle procedure è riservata a coloro che sono in possesso di un dottorato di ricerca, nonché a ricercatori a tempo indeterminato inquadrati nel medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura (art. 6, co. 1, lett. e), del d.P.R. 83/24) fatto salvo quanto previsto in via transitoria nel successivo art. 32.
3. **Esclusioni per parentela:** alle procedure concorsuali e comparative di cui al presente regolamento non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Presidente, il Direttore, il Direttore amministrativo, un componente del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio Accademico (art. 17, co. 23, del d.P.R. 83/24) dell'istituzione che ha bandito il concorso e delle eventuali istituzioni associate nella medesima procedura di reclutamento.

Art. 23 - Domande di partecipazione

1. **Modalità di presentazione:** il bando definisce le modalità, anche telematiche, per la presentazione delle domande e dei titoli da parte dei candidati (art. 6, co. 1, lett. c), del d.P.R. 83/24).
2. **Termini di scadenza:** i termini di scadenza per la presentazione delle domande a procedure di

reclutamento a tempo indeterminato non possono essere inferiori a trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso sul Portale unico del reclutamento (InPA).

Art. 24 - Commissioni giudicatrici

1. **Composizione e nomina:** le commissioni giudicatrici sono composte dal Direttore dell'istituzione che ha bandito la procedura, o da un suo delegato, che la presiede, e da due docenti in servizio presso altre istituzioni, appartenenti al medesimo settore artistico-disciplinare o a un settore affine. I docenti sono sorteggiati, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi (di cui almeno due appartenenti allo stesso genere) proposta dal Consiglio Accademico. Le commissioni sono nominate con decreto del Direttore (art. 6, co. 1, lett. f), del d.P.R. 83/24). Per la valutazione delle competenze linguistiche e informatiche, la commissione può essere integrata da esperti interni o esterni all'Istituzione.
2. **Principio di pari opportunità:** è richiesta la presenza in commissione di almeno un componente di genere maschile e di almeno uno di genere femminile fatta salva l'oggettiva impossibilità di reperimento di commissari di entrambi i sessi appartenenti al medesimo settore artistico-disciplinare o a un settore affine.
3. **Incompatibilità e dimissioni:** ai componenti delle commissioni si applicano le incompatibilità di cui all'art.11, co.1, del d.P.R. 487/94 (art.8, co.1, lett. h), del d.P.R. 83/24) e quelle previste dall'art. 17, co. 23, del d.P.R. 83/24. Ai fini di garantire la piena imparzialità e l'assenza di conflitto di interessi, sono considerati incompatibili i componenti della RSU e dei sindacati territoriali e nazionali. Le dimissioni di un componente per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto dopo il decreto di accettazione da parte del Direttore (art. 6, co. 1, lett. g), del d.P.R. 83/24). La commissione dovrà essere reintegrata con procedure disciplinate dal bando di reclutamento nel rispetto dei principi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Le fasi valutative già concluse e verbalizzate prima delle dimissioni mantengono la loro validità.
4. **Limiti alla partecipazione:** i componenti della commissione non possono aver già svolto per più di una volta la funzione di commissario in procedure concorsuali, di cui al presente articolo, indette da istituzioni nel medesimo anno accademico (art. 6, co. 1, lett. f), del d.P.R. 83/24).
5. **Strumenti telematici:** le commissioni, per la valutazione dei titoli e per le attività diverse dalle prove pratiche, possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale (art. 6, co. 1, lett. q), del d.P.R. 83/24).
6. **Criteri specifici di valutazione:** le commissioni giudicatrici determinano i criteri specifici di valutazione delle prove in coerenza con il bando, da pubblicare sul sito istituzionale almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori (art. 6, co. 1, lett. p), del d.P.R. 83/24).

Art. 25 - Svolgimento delle prove d'esame

1. **Tipologie delle prove:** le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato prevedono lo svolgimento di:
   a. Una prova a carattere teorico o pratico in relazione al settore artistico disciplinare, che attesti l'attitudine alla ricerca dei candidati (art. 6, co. 1, lett. i), del d.P.R. 83/24). Alla prova è attribuito un punteggio compreso tra 45 e 60 punti.

b. Una prova pratica o altra prova, scritta o orale, in relazione al settore artistico-disciplinare con facoltà di subordinare l'accesso a tale prova al superamento della prova di cui al punto a) (art. 6, co. 1, lett. l), del d.P.R. 83/24). Alla prova è attribuito il punteggio residuo per raggiungere il totale di punti nelle due prove pari a 90 punti, come indicato al successivo comma 2.
Nell'ambito delle prove si prevede anche l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere. L'accertamento delle predette conoscenze avviene con il conseguimento di un giudizio di idoneità.

2. **Punteggi e soglie di idoneità:** alle prove di cui alle lettere a) e b) del precedente comma è attribuito un punteggio massimo pari a 90 punti (art. 6, co. 1, lett. m), del d.P.R. 83/24). L'idoneità è attribuita ai candidati che ottengono un punteggio totale non inferiore a 60 punti su 100, di cui almeno 60 sui 90 totali previsti nelle prove. La valutazione di ogni candidato è corredata da un giudizio analitico che ne descrive sinteticamente il profilo (art. 6, co. 1, lett. o), del d.P.R. 83/24).
3. **Elenco dei candidati esaminati:** al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei punteggi conseguiti. Tale elenco è affisso all'albo ufficiale dell'Istituto, che costituisce a tutti gli effetti luogo di pubblicazione e notifica ai sensi della normativa vigente. La pubblicazione sul sito istituzionale e sui portali nei quali è stato pubblicato il bando avviene entro il giorno lavorativo successivo allo svolgimento della prova. Eventuali ritardi tecnici nella pubblicazione online non incidono sulla validità della pubblicazione.

Art. 26 - Valutazione dei titoli

1. **Punteggio massimo:** la valutazione dei titoli artistici e di ricerca, culturali, professionali e di servizio è attribuita da un minimo di 10 a un massimo di 20 punti, con riferimento ai profili disciplinari specificati nel bando ulteriori rispetto al richiamo al settore artistico-disciplinare (art. 6, co. 1, lett. n), del d.P.R. 83/24). Il punteggio risulta essere il complementare a 100 del punteggio stabilito nel comma 2 del precedente articolo.
2. **Criteri di valutazione:** i criteri generali per la valutazione dei titoli sono definiti nel bando. Ulteriori criteri specifici stabiliti dalla commissione, nel rispetto di quelli indicati nel bando, devono essere definiti nella seduta di insediamento, devono essere pubblicati almeno 5 giorni prima dell'inizio dei lavori, e possono prevedere una valutazione sintetica con un punteggio unico per tutti i titoli artistici e di ricerca presentati.

Art. 27 - Formazione e approvazione delle graduatorie

1. **Graduatoria ed elenco idonei:** al termine delle procedure di reclutamento, è approvata una graduatoria composta da un numero di soggetti vincitori pari, al massimo, ai posti messi a concorso, in ordine decrescente di punteggio. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100. È altresì approvato l'elenco dei candidati risultati idonei, ordinati in base all'esito delle prove concorsuali, che abbiano conseguito un punteggio complessivo di almeno 60 su 100, cumulato nel rispetto delle prove di cui all'art. 25 del presente Regolamento e del punteggio attribuito ai titoli. In caso di indisponibilità a stipulare il contratto, l'Istituzione può procedere mediante scorrimento dell'elenco degli idonei. Tale elenco non può essere utilizzato da istituzioni diverse da quella che ha indetto il bando (art. 6, co. 1, lett. a), del d.P.R. 83/24), con le seguenti eccezioni:

a. nel caso di procedure svolte congiuntamente fra istituzioni, a condizione che tale modalità sia stata espressamente indicata nel bando di concorso;
b. nei casi di utilizzo da parte di istituti non originariamente convenzionati, previsti dalla Legge 3/2003 art. 9 co. 1, e dalla Legge 350/2003, art. 3, co. 61, previa sottoscrizione di apposita convenzione.

Capo V – Reclutamento dei ricercatori a tempo determinato e per contratti di ricerca

Art. 28 - Reclutamento del personale ricercatore a tempo determinato

1. Le procedure per il reclutamento del personale ricercatore a tempo determinato sono indette per esigenze temporanee o specifiche, in base alla programmazione dell'attività di ricerca e alle disponibilità finanziarie, in conformità a quanto previsto dall'art. 9, co. 2, del d.P.R. 83/24.
2. L'Istituzione può procedere al reclutamento di personale ricercatore a tempo determinato esclusivamente per le finalità e nelle modalità previste dall'art. 9, co. 5 e seguenti del d.P.R. 83/24 ovvero per sopperire temporaneamente a esigenze di ricerca che non possono essere soddisfatte con il personale a tempo indeterminato in servizio, nel rispetto dei limiti della dotazione organica.
3. Gli incarichi a tempo determinato hanno durata annuale e sono rinnovabili per non più di due anni accademici, siano essi riferiti a posizioni a tempo pieno o a tempo definito (d.P.R. 83/24, art. 9, co. 2).
4. La graduatoria per il reclutamento del personale a tempo determinato potrà essere utilizzata anche da istituzioni diverse da quella che ha bandito la procedura solo previa sottoscrizione, evidenziata all'interno del bando, di una specifica convenzione ovvero a seguito di stipula di una convenzione ai sensi dell'art. 9, co. 1, della Legge 3/2003 e dalla Legge 350/2003, art. 3, co. 61.
5. Il reclutamento a tempo determinato è finalizzato a coprire:
   a. incarichi vacanti in organico ovvero non ancora coperti da personale a tempo indeterminato e per i quali non è possibile utilizzare budget assunzionale;
   b. posti di ricercatori resi vacanti a seguito di processi di mobilità del personale a tempo indeterminato;
   c. sostituzioni di personale assente per periodi prolungati (es. maternità, aspettativa, malattia prolungata, etc.).
6. Le procedure di selezione per l'attribuzione degli incarichi di cui all'art. 9, co. 2, del d.P.R. 83/24 sono disciplinate nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 35, co. 3, lett. a), b), c) ed e), limitatamente ai divieti di partecipazione alle commissioni ivi previsti, e 35-bis del D.lgs. 165/2001, nonché dei seguenti criteri e modalità:
   a. le procedure sono indette per settore artistico-disciplinare ed eventualmente riferite a un profilo disciplinare correlato alle esigenze di ricerca programmate dall'Istituzione. L'indizione avviene mediante bando emanato con decreto del Direttore, previa deliberazione degli organi collegiali dell'Istituzione nell'ambito delle rispettive competenze;
   b. il bando stabilisce le modalità e i tempi per la presentazione delle domande e dei titoli da parte dei candidati. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a quindici giorni successivi alla data di pubblicazione dell'avviso del bando sul sito dell'Istituzione e sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero di cui all'art. 15 del d.P.R. 83/24;
   c. le procedure di selezione avvengono tramite la valutazione dei titoli di ogni candidato ed eventuale prova pratica, scritta, oppure orale; nel caso in cui sia prevista la prova pratica, che ha carattere facoltativo per il candidato, la stessa è riservata a coloro che abbiano raggiunto un punteggio non inferiore a 80 su 100, non influendo sulla idoneità già acquisita;

d. possono partecipare alle procedure coloro che sono in possesso di un Dottorato di ricerca, salvo quanto previsto dalle norme transitorie di cui all'art. 32 del presente regolamento. Nel periodo transitorio è richiesto il diploma accademico di secondo livello o laurea magistrale o titoli conseguiti in base agli ordinamenti previgenti ad essi equiparati, nonché titoli equipollenti conseguiti all'estero per i quali sia stata acquisita l'equipollenza entro la presentazione della domanda, specifici per la disciplina inserita nel bando come deliberati dal Consiglio Accademico. Il bando individua con precisione i titoli di studio specifici e/o affini ritenuti validi per l'accesso alla procedura.

7. Nell'ambito della valutazione dei titoli di cui alla lettera c) sono valutabili i seguenti titoli:
   a. titoli di studio e culturali di alta qualificazione;
   b. attività di ricerca svolta nei precedenti 10 anni con possibilità di graduare il punteggio in relazione all'affinità con il settore disciplinare messo a concorso;
   c. qualificate esperienze a livello nazionale e internazionale nell'attività di ricerca artistica, scientifica o professionale;
   d. premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca artistica, scientifica o professionale.
8. Le commissioni giudicatrici sono composte da tre membri, di cui almeno uno esterno all'Istituzione che indice la procedura. I membri sono individuati dal Consiglio Accademico nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi (di cui almeno due appartenenti allo stesso genere), proposta dalla competente struttura didattica ove esistente o, in mancanza, dal Direttore, di docenti o ricercatori a tempo indeterminato del sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, appartenenti al settore artistico-disciplinare oggetto della selezione o ad esso affine, come deliberato dal Consiglio Accademico. Il Consiglio Accademico può individuare nominativi di esperti esterni in mancanza di docenti a tempo indeterminato o ricercatori disponibili. Ai componenti delle commissioni si applicano le incompatibilità di cui all'art.11, co.1, del d.P.R. 487/94 (art.8, co.1, lett. h), del d.P.R. 83/24) e quelle previste dall'art. 17, co. 23, del d.P.R. 83/24. Ai fini di garantire la piena imparzialità e l'assenza di conflitto di interessi, sono considerati incompatibili i componenti della RSU e dei sindacati territoriali e nazionali.
9. Per quanto non previsto, il presente articolo si adegua a quanto stabilito dall'art. 6 del d.P.R. 83/24.
10. La graduatoria di merito ha validità per la durata massima stabilita dal bando e comunque non più di due anni dalla data di approvazione e pubblicazione, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 29 - Contratti di ricerca

1. L'Istituzione può stipulare contratti di ricerca per lo svolgimento di specifici progetti di ricerca finanziati interamente da soggetti esterni pubblici o privati, nel rispetto della normativa vigente. I costi della posizione, ivi compresi il trattamento economico, contributivo e previdenziale, sono integralmente coperti dal finanziamento esterno.
2. I contratti di ricerca sono conferiti mediante procedure dettagliate nei singoli bandi. Le procedure di selezione sono finalizzate alla valutazione:
   a. dell'aderenza del progetto di ricerca proposto agli obiettivi del bando;
   b. della coerenza e della qualificazione del curriculum scientifico e professionale dei candidati rispetto all'attività oggetto del contratto;
   c. delle modalità di svolgimento dell'attività di ricerca.
3. I bandi di selezione sono pubblicati sul sito dell'Istituzione, sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero di cui all'art. 15 del d.P.R. 83/24 garantendo adeguata pubblicità e trasparenza. I bandi contengono informazioni dettagliate circa:
   a. la durata e le modalità di svolgimento dell'attività di ricerca;

b. i diritti e i doveri del titolare del contratto;
c. il trattamento economico e previdenziale spettante;
d. i requisiti richiesti ai candidati e le modalità di valutazione.

4. I titolari dei contratti di ricerca non possono svolgere attività di docenza o di supporto alla didattica, salvo quanto eventualmente previsto da disposizioni normative specifiche.

Titolo IV – Reclutamento del personale tecnico-amministrativo

Art. 30 - Reclutamento del personale amministrativo e tecnico a tempo indeterminato

1. Il reclutamento del personale amministrativo e tecnico avviene mediante procedure selettive pubbliche, ispirate ai principi di imparzialità, oggettività e trasparenza e finalizzate a garantire efficacia, efficienza, economicità e rapidità di espletamento delle procedure. Le selezioni possono avvalersi di strumenti avanzati di valutazione delle conoscenze, delle capacità tecniche e gestionali, nonché di strumenti informatici per la preselezione e l'elaborazione dei dati. Le selezioni si svolgono in conformità con il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dal d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e ss.mm.ii.
2. Le commissioni giudicatrici sono nominate nel rispetto della normativa di cui al precedente comma, garantendo imparzialità, professionalità e assenza di conflitti di interesse. I compensi sono previsti dal DPCM 24 aprile 2020 (G.U. n. 225 del 10.09.2020). Ai componenti delle commissioni si applicano le incompatibilità di cui all'art.11, co.1, del d.P.R. 487/94 (art.8, co.1, lett. h), del d.P.R. 83/24) e quelle previste dall'art. 17, co. 23, del d.P.R. 83/24. Ai fini di garantire la piena imparzialità e l'assenza di conflitto di interessi, sono considerati incompatibili i componenti della RSU e dei sindacati territoriali e nazionali.
3. I bandi di concorso pubblico per il reclutamento del personale tecnico e amministrativo, ivi comprese le procedure comparative, le informazioni e le comunicazioni relative alle procedure in corso o concluse e i nominativi dei componenti delle commissioni esaminatrici, sono pubblicati nel portale unico del reclutamento (InPA), di cui all'art. 35-ter del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e, a pena di invalidità, sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero e sul sito istituzionale e indicano, nel rispetto della normativa contrattuale vigente:
   a. i profili professionali richiesti e le principali funzioni da svolgere nell'organizzazione dell'Istituzione;
   b. i titoli di studio specifici richiesti per l'accesso ai posti da ricoprire;
   c. i punteggi assegnati alle prove di selezione, riservando almeno il 90% del punteggio complessivo alle prove in caso di selezioni per titoli ed esami;
   d. il contenuto delle prove, avendo cura, in caso di selezioni per profili tecnici, di effettuare almeno una prova di carattere pratico-applicativo. Le prove devono prevedere anche l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere e/o della conoscenza di specifiche applicazioni informatiche.
4. Prima della pubblicazione dei bandi di concorso, si espletano le procedure di mobilità volontaria da altre istituzioni AFAM oppure ai sensi dall'art. 30 del D.lgs. 165/2001. La valutazione delle domande di mobilità si svolge secondo i seguenti criteri:
   a. nomina di una commissione tecnica composta da tre unità appartenenti ai ruoli tecnico- amministrativi AFAM, inquadrati in profili non inferiori a quello oggetto della procedura, alle quali possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie relative a specializzazioni non rinvenibili nell'Istituzione, oltre a specialisti in psicologia e risorse umane;
   b. valutazione dei titoli di servizio, dei titoli di studio e degli eventuali titoli di preferenza previsti dal CCNL di comparto;
   c. valutazione dell'esperienza lavorativa, delle attitudini e del profilo professionale, cui deve essere attribuito almeno il 50% del punteggio massimo.
5. Le istituzioni possono avviare procedure di reclutamento congiunte ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. a) del d.P.R. 83/24.
6. Con riferimento alle aree che presentano un solo posto nella rispettiva dotazione organica, le istituzioni

possono effettuare, in modo congiunto, progressioni verticali tra aree ai sensi dell'art. 52, co. 1-bis, del D. Lgs. 165/2001 e dell'art. 5, co. 1, lett. a) del d.P.R. 83/24, al fine di riservare almeno il 50% dei posti all'accesso dall'esterno mediante concorso. I bandi devono individuare le istituzioni che gestiscono le progressioni interne e quelle che indicono la corrispondente procedura concorsuale esterna. Tali procedure sono affidate a una commissione composta esclusivamente da soggetti esterni alle istituzioni coinvolte, secondo criteri oggettivi che prescindono dall'appartenenza istituzionale dei partecipanti.

7. La graduatoria di merito ha validità per la durata massima stabilita dal bando e comunque non più di due anni dalla data di approvazione e pubblicazione, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 31 - Reclutamento del personale amministrativo e tecnico a tempo determinato o con incarico di lavoro autonomo

1. Per far fronte temporaneamente a esigenze amministrative o tecniche alle quali non è possibile sopperire con il personale di ruolo, e comunque entro il limite delle dotazioni organiche, possono essere attribuiti, a seguito di procedura concorsuale ai sensi dell'articolo precedente, contratti a tempo determinato di durata annuale, rinnovabili per un massimo di due anni.
2. In presenza di peculiari e documentate esigenze amministrative o tecniche, non fronteggiabili con il personale di ruolo o con contratti a tempo determinato nei limiti della dotazione organica, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e nel rispetto delle disposizioni vigenti, l'Istituzione può conferire incarichi di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 2222 del codice civile. Tali incarichi, senza vincolo di subordinazione, sono finanziati con risorse proprie dell'Istituto e attribuiti nel rispetto dell'art. 7, co. 5-bis, 6 e 6-bis del D. Lgs. 165/2001.
3. La graduatoria di merito ha validità per la durata massima stabilita dal bando e comunque non più di due anni dalla data di approvazione e pubblicazione, salvo diverse disposizioni di legge.
4. I bandi di concorso pubblico, ivi comprese le procedure comparative, le informazioni e le comunicazioni relative alle procedure in corso o concluse e i nominativi dei componenti delle commissioni esaminatrici, sono pubblicati nel portale unico del reclutamento (InPA), di cui all'art. 35-ter del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e, a pena di invalidità, sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero e sul sito istituzionale.

Titolo V – Disposizioni transitorie e finali

Art. 32 - Disposizioni transitorie in materia di reclutamento

1. Fino alla conclusione della prima procedura di abilitazione di cui all'art. 2 del d.P.R. 83/24 le procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti, di cui all'art. 11 del presente regolamento, sono aperte anche a coloro che:
   a. risultino inseriti a pieno titolo nelle graduatorie nazionali e negli Elenchi A e B relativi al processo di statizzazione;
   b. abbiano superato un concorso pubblico selettivo per l'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbiano maturato almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei precedenti otto anni accademici, presso le istituzioni AFAM nei corsi previsti dall'art. 3 del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui all'art. 3, co. 3, del Regolamento di cui al D. Lgs. n. 249 del 10 settembre 2010 del Ministro.
2. Nell'ambito delle procedure di transizione di SAD e mobilità dei docenti, fino alla nomina delle commissioni di abilitazione di cui all'articolo 2 del d.P.R. 83/24, il parere previsto di cui all'art 10, co. 3, del presente regolamento è reso dal CNAM (art. 17, co. 9, del d.P.R. 83/24).
3. Per i primi dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.P.R. 83/24, il reclutamento dei ricercatori prescinde dal possesso da parte dei candidati del dottorato di ricerca e prevede il possesso di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale o di titoli conseguiti in base ai previgenti ordinamenti ad essi equiparati.
4. Fino al termine delle procedure di stabilizzazione del personale tecnico-amministrativo, il reclutamento di personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato avviene, ad opera delle istituzioni, prioritariamente sulla base della programmazione di cui all'art. 3 del d.P.R. 83/24, del personale in possesso di tutti i seguenti requisiti:
   a. essere in servizio con contratto a tempo determinato presso l'istituzione che procede all'assunzione;
   b. essere reclutato, alla data di applicazione delle disposizioni del presente regolamento, a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali nazionali o di istituto, anche espletate presso istituzioni o università diverse da quella che procede all'assunzione;
   c. aver maturato, alla data della stabilizzazione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, alle dipendenze dell'istituzione che procede all'assunzione o in altra istituzione AFAM, ovvero, per i profili di assistente e di coadiutore, due anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, alle dipendenze dell'istituzione che procede all'assunzione o in altra istituzione AFAM;
   d. essere inserito negli elenchi A o B relativi al processo di statizzazione entro il termine di validità degli elenchi stessi.
5. Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali, il reclutamento del personale docente e ricercatore a tempo indeterminato e determinato avviene prioritariamente a valere sulle graduatorie nazionali, se ancora capienti, con le modalità già disciplinate dall'art. 4 del D.M. 128/2025 che definisce i nuovi settori artistico-disciplinari.

Art. 33 - Titoli di preferenza nelle procedure selettive

1. Nelle procedure concorsuali e selettive indette dall'Istituto per il reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo, sono riconosciute riserve, titoli di preferenza e parità di genere in conformità alla normativa vigente, come previsto dall'art. 5 del d.P.R. 487/94, nel rispetto dei principi di imparzialità,

trasparenza e parità di trattamento.

2. I titoli di preferenza sono riconosciuti solo previa presentazione di idonea documentazione entro i termini stabiliti nel bando. Il mancato rispetto dei termini o l'insufficienza della documentazione comportano la decadenza dal diritto.
3. L'attribuzione delle preferenze è effettuata dalla commissione di selezione soltanto dopo la valutazione delle prove e dei titoli, in conformità alla normativa vigente, e non può alterare l'ordine di graduatoria salvo nei casi espressamente previsti dalla norma.
4. Le preferenze non pregiudicano l'ordine di graduatoria determinato dal merito, salvo quanto espressamente previsto da disposizioni normative speciali o da provvedimenti ministeriali vigenti per il settore AFAM.

Art. 34 - Riserve di posti previste dalla legge

1. Nei concorsi pubblici banditi dall'Istituzione per il reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo sono previste riserve di posti in favore di determinate categorie di cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di pubblico impiego.
2. Le riserve si applicano nei limiti percentuali e con le modalità stabilite, in particolare, dalle seguenti disposizioni:
   a. Legge 12 marzo 1999, n. 68, per il collocamento mirato delle persone con disabilità e delle categorie protette;
   b. art. 1014 e art. 678 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, per i volontari delle Forze Armate;
   c. art. 35, co. 5-bis, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per altre riserve previste da normative speciali;
   d. art. 1, co. 9-bis, D. L. 22 aprile 2023, n. 44 (convertito in Legge 21 giugno 2023, n. 74), per i volontari del servizio civile universale;
   e. normativa vigente in materia di pari opportunità e tutela della genitorialità, ove applicabile.
3. Le riserve sono attribuite solo se il candidato risulta idoneo all'esito della procedura e ha dichiarato espressamente nella domanda di partecipazione la propria appartenenza a una categoria avente diritto, allegando la documentazione richiesta entro i termini indicati dal bando.
4. I candidati che abbiano titolo sia alla riserva sia alla preferenza a parità di punteggio beneficiano in primo luogo della riserva. In caso di mancata copertura dei posti riservati per assenza o insufficienza di candidati idonei appartenenti alle categorie interessate, i posti residui sono assegnati secondo l'ordine della graduatoria generale.

Art. 35 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali dei candidati e dei membri delle commissioni avviene nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.

Art. 36 - Rinvio normativo e entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del d.P.R. 24 aprile 2024, n. 83, della Legge 21 dicembre 1999, n. 508, e della normativa vigente in materia di reclutamento del personale della Pubblica Amministrazione con particolare riferimento al personale delle istituzioni AFAM.
2. Il presente Regolamento entra in vigore con il decreto di adozione del Presidente o con altro termine nello

stesso disposto, previa approvazione da parte degli organi competenti dell'Istituto.